



Comune di San Bernardino Verbano

(Provincia del V. C. O.)

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 dicembre 2020

Esecutivo dal 22 dicembre 2020

INDICE GENERALE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza

TITOLO II°

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 6 Comportamenti vietati
Articolo 7 Caravan, autocaravan, tende e accampamenti
Articolo 8 Pulizia del suolo e dell'abitato
Articolo 9 Trasporti di materiale di facile dispersione
Articolo 10 Sgombero neve
Articolo 11 Pulizia fossati
Articolo 12 Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 13 Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 14 Arredo urbano
Articolo 15 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 16 Amministrazione degli stabili

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 17 Divieti
Articolo 18 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III°

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 18..... Deposito temporaneo nei luoghi di produzione a attivita' vietate
Articolo 19 Occupazioni per manifestazioni
Articolo 20 Occupazioni per spettacoli viaggianti
Articolo 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 23	Occupazioni con dehors
Articolo 24	Mestieri girovaghi

TITOLO IV°

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 25	Disposizioni generali
Articolo 26	Grida e schiamazzi
Articolo 27	Lavoro notturno
Articolo 28	Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori
Articolo 29	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 30	Circoli privati
Articolo 31	Abitazioni private
Articolo 32	Strumenti musicali
Articolo 33	Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V°

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 34	Tutela degli animali domestici
Articolo 35	Detenzione e conduzione di cani o altri animali
Articolo 36	Divieti specifici
Articolo 37	Animali molesti
Articolo 38	Animali liberi

TITOLO VI°

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 39	Accertamento delle violazioni
Articolo 40	Atti di accertamento
Articolo 41	Ricorso, Rapporto, Ordinanza ingiunzione
Articolo 42	Ottemperanza
Articolo 43	Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

TITOLO VII°

NORME FINALI

Articolo 44 Abrogazioni
Articolo 45 Pubblicità
Articolo 46 Entrata in vigore

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, e comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente nell'ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'Autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggette a pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;

- d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Ufficio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli agenti del Ufficio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

- 1.** A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese e' vietato:
 - a)** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito , da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b)** imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c)** rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;
 - g)** il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
 - h)** lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
 - i)** utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
 - l)** bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
 - m)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - n)** ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - o)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p)** fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale

inflammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;

- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- r) l'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. conchè si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone;
- s) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
- t) è vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
- u) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1° lett. h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.

3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' altresì vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
- g) apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

Art. 7 - caravan, autocaravan, tende e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.

2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. E' facoltà del comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, imprese addette alla pulizia, la lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose, fatto salvo le disposizioni contenute nello specifico regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con scale, sgabelli o altro .
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Nel caso venisse accertato l' eccessivo imbrattamento delle strade comunali a seguito di transito di greggi, armenti e le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione competente per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via saranno addebitate ai conduttori /proprietari delle mandrie stesse.

– Attività vietate

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul o nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' vietato depositare i rifiuti urbani prima delle ore 19.00 del giorno precedente destinato alla raccolta.
3. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, vale a dire categorie diverse di rifiuti pericolosi; chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 9 del Dlgs 22/97 e s.m.i.
4. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti i rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati, i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi.
5. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso d'esaurimento della capacità d'accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale

situazione non sia eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni.

6. E' vietato danneggiare i contenitori ed asportarli dal luogo ove sono depositati per la raccolta.

Art. 9 – Attività varie

1. DEPOSITO TEMPORANEO NEI LUOGHI DI PRODUZIONE

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 6, lettere l) ed m) del Dlgs. 22/97 e negli eventuali procedimenti autorizzativi relativi allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali:

- a. i rifiuti non pericolosi ed assimilati agli urbani dovranno essere depositati in maniera ordinata all'interno di apposite aree che impediscano l'accesso a persone esterne alla Ditta e che ne evitino la dispersione, la percolazione su terreno o quant'altro possa danneggiare l'ambiente circostante;
- b. i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto

TABELLA RIFIUTI	
RIFIUTI URBANI	RIFIUTI SPECIALI
Rifiuti domestici anche ingombranti	Rifiuti agricoli ed agro – industriali *
Rifiuti non pericolosi assimilati	Rifiuti da demolizione e costruzione *
Rifiuti dallo spazzamento delle strade *	Rifiuti pericolosi da attività di scavo *
Rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o private ad uso pubblico, su spiagge marittime o lacuali e su rive dei corsi d'acqua *	Rifiuti da lavorazioni industriali *
Rifiuti vegetali da aree verdi	Rifiuti da lavorazioni artigianali *
Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e da cimiteri	Rifiuti da attività commerciali *
	Rifiuti da attività di servizio *
	Rifiuti da recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione e da altri trattamenti acque e da abbattimento fumi *
	Rifiuti da attività sanitarie *
	Macchinari ed apparecchiature *
	Veicoli a motore, rimorchi e simili*
*Rifiuti pericolosi (non domestici) di cui all'allegato D del D.Lgs n. 22/97	

Articolo 10 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Ufficio di Polizia Locale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. L'obbligo stabilito all'art. 8, comma 4., vale anche per la rimozione della neve, parimenti è fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 12 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio ambiente dell'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Art. 15 – Arredo urbano

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Articolo 16 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1.** Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
- 2.** Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
- 3.** Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 4.** Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
- 5.** Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a)** tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b)** la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c)** in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d)** particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e)** le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f)** i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g)** in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h)** qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i)** nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j)** le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di m. 1;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo m. 1,50);
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 12 mesi, su ordinanza degli uffici comunali competenti;
 - c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 17 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso.
2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità. In caso di inadempienza tutti i proprietari condomini saranno soggetti alla sanzione come previsto dall'art. 5 della Legge 689/81.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 18 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. E' consentito l'utilizzo di velocipedi purché condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;
 - e) danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - f) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

– Attività vietate

7. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul o nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, vale a dire categorie diverse di rifiuti pericolosi; chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 9 del Dlgs 22/97 e s.m.i.
9. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti i rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati, i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi.
10. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso d'esaurimento della capacità d'accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non sia eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni.
11. E' vietato danneggiare i contenitori ed asportarli dal luogo ove sono depositati per la raccolta.

Art. 18 – Attività varie

2. DEPOSITO TEMPORANEO NEI LUOGHI DI PRODUZIONE

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 6, lettere l) ed m) del Dlgs. 22/97 e negli eventuali procedimenti autorizzativi relativi allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali:

- c. i rifiuti non pericolosi ed assimilati agli urbani dovranno essere depositati in maniera ordinata all'interno di apposite aree che impediscano l'accesso a persone esterne alla Ditta e che ne evitino la dispersione, la percolazione su terreno o quant'altro possa danneggiare l'ambiente circostante;

- d. i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto

Sanzioni

1. Violazione del divieto di abbandono

- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D Lgs del 5.2.1997 n. 22, chiunque viola i divieti di cui al precedente art. 17 (attività vietate), primo comma, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
- Il Dirigente del servizio, in virtù di quanto previsto nell'art. 14, comma 3, del , dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- Chiunque non ottempera all'ordinanza incorre nella pena dell'arresto fino ad un anno come previsto nel secondo comma dell'art. 50 del D.Lgs n. 22 del 05.02.1997.-

1. Sanzioni specifiche

- a. La violazione delle altre fattispecie regolamentari, non diversamente sanzionate da normative di ordine superiore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 240 , per le violazioni di cui all'art. 14 comma 2, art. 17 comma 4, art. 27 comma 1, art. 29 comma 3;
- da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 480 per le violazioni alle norme contenute nei restanti articoli del presente regolamento.

a. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune.

Tabella A.

RIFIUTI	
RIFIUTI URBANI	RIFIUTI SPECIALI
Rifiuti domestici anche ingombranti	Rifiuti agricoli ed agro – industriali *
Rifiuti non pericolosi assimilati	Rifiuti da demolizione e costruzione *
Rifiuti dallo spazzamento delle strade *	Rifiuti pericolosi da attività di scavo *
Rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o private ad uso pubblico, su spiagge marittime o lacuali e su	Rifiuti da lavorazioni industriali *
	Rifiuti da lavorazioni artigianali *

<p>rive dei corsi d'acqua *</p> <p>Rifiuti vegetali da aree verdi</p> <p>Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e da cimiteri</p> <p>*Rifiuti pericolosi (non domestici) di cui all'allegato D del D.Lgs n. 22/97</p>	<p>Rifiuti da attività commerciali *</p> <p>Rifiuti da attività di servizio *</p> <p>Rifiuti da recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione e da altri trattamenti acque e da abbattimento fumi *</p> <p>Rifiuti da attività sanitarie *</p> <p>Macchinari ed apparecchiature *</p> <p>Veicoli a motore, rimorchi e simili*</p>
---	--

Art. 19 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 20 - Occupazioni per manifestazioni

1. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
2. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 21- Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all' Ufficio di Polizia Municipale presentando copia della bolla di scavo prima dell' inizio lavori, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 24 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano dell'arredo urbano e dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.
5. Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni edilizie che devono essere approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
3. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi;
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.

Art. 27 – Grida e schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Art. 28 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'A.R.P.A, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma

Art. 29 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 19,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 30- Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00
2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 31 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 29, commi 1. e 2. .

Art. 32 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, se non alle condizioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui al comma 1, che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:
 - a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 19,00 nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00. nei giorni feriali;
 - c) e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 19,00 nei giorni festivi;
 - d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.
5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 33 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve, comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i quindici minuti primi, nel caso si procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35 - Tutela degli animali

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio
5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 36 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di non fare sgambare i cani liberi all'interno di parchi giochi e pubbliche piazze;
 - d) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microcip (L.R. n. 18/04)
5. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti.
6. cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.
7. proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Art. 37 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
4. E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Art. 38 - Animali molesti

1. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell' art. 35 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 39 - Animali liberi

2. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 40 – Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare, all'Ufficio di Polizia Locale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 41 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, l'Ufficio di Polizia Locale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore o neomaggiorenne, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità .
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 42 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Dirigente competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Dirigente competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

Art. 43 – Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

Art. 44 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono così fissate:

NORMA

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;	6 /1° lett. a)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;	6 /1° lett. b)	da € 100,00 a € 500,00	€ 200,00	Dirigente
Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;	6 /1° lett. c)	da € 100,00 a € 6000,00	€ 200,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;	6 /1° lett. d)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;	6 /1° lett. e)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;	6 /1° lett. f)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici,	6 /1° lett. g)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;	6 /1° lett. h)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;	6 /1° lett. i)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;	6 /1° lett. l)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.	8 /2° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Chiunque imbratti il suolo pubblico per lo svolgimento della propria attività è obbligato a provvedere alla pulizia dell'area.	8 /3° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, deve provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.	8 /4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.	8 /6° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	8 /7° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Trasportare materiali di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, senza utilizzare veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. (Note) 4° c. - la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.	9/1°e 4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Non coprire il carico in modo tale da evitare la dispersione per azione del vento di sostanze polverose o materiali di facile spargimento. (Note) 4° c. - la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore	9/2° e 4° comma	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Sgombero neve (altri commi)	10 Vedi art.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
E' vietato spargere e/o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati	10/1°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili che non provvedono tempestivamente alla rimozione di ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.	10/2°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
---	-------	--------------------------	----------	-----------

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Manutenzione delle facciate degli edifici	13 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.	14/1°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici (altri commi)	15 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
E' vietata l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela).	15/5°lett.q	a € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Assenza del cartello indicante i dati del referente per gli stabili. (da imputarsi all'amministratore)	16/1°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
In assenza dell'amministratore in quanto non previsto, rispondono dell'assenza del cartello indicante i dati del referente per lo stabile tutti i proprietari condomini.	16/2°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore;	17/1° lett.a)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;	17/1° lett.b)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;	17/1° lett.c)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;	17/1° lett.d)	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;	17/1° lett.e)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;	17/1° lett.f)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;	17/1° lett.g)	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Disposizioni sul verde privato	18 Vedi art.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, quando sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale. (Note) 4° c.- la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.	18/1° e 4°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.	18/2° e 4° c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.	18/3° e 4° c.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Occupazioni per manifestazioni	19 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Occupazioni con spettacoli viaggianti	20 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Occupazioni con strutture pubblicitarie	21 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Occupazioni per lavori di pubblica utilita'	22 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Occupazioni con dehors	23 Art. indicativo	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Mestieri girovaghi	24 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Disposizioni generali (altri commi)	25	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.	25 / 4°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.	25 / 5°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Grida e schiamazzi	26 Vedi art.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente. Sono esclusi Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.	27/1° e 2°c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori	28 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
<p>Spettacoli e trattenimenti</p> <p>I titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00</p>	29/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
<p>Ai soggetti di cui all'art. 29/°1 c. e' fatto obbligo di vigilare affinche', all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</p>	29/2°	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
Circoli privati	30	Come art. 29/1° e 2° c.	Come sopra	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Abitazioni private (altri commi)	31 Vedi art.	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00	Dirigente
<p>Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui all'art. 31/1° c., che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.</p>	31/2° c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
<p>I lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, non devono essere effettuati:</p> <p>a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;</p> <p>b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00. nei giorni feriali;</p> <p>c) e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;</p> <p>d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.</p>	31/4° c.	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
Strumenti musicali (altri commi)	32 Vedi art.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente

<p>Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.</p>	<p>32/2°</p>	<p>da € 80,00 a € 480,00</p>	<p>€ 160,00</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Dispositivi acustici antifurto</p>	<p>33 Vedi art.</p>	<p>da € 50,00 a € 500,00</p>	<p>€ 100,00</p>	<p>Dirigente</p>

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.	34/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
E' vietato abbandonare animali.	34/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.	34/3°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio	34/4°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Detenzione e conduzione di cani o altri animali. (altri commi)	35	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.	35/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente

Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
<p>A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:</p> <p>a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;</p> <p>b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;</p> <p>c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.</p>	35/4° c. lett....	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
E' vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti.	35/6° c.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.	35/7° c.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.	36/1°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente
Violazione	Articolo	Minimo/Massimo	Pagamento in misura ridotta	Autorità
E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.	36/2°	da € 80,00 a € 480,00	€ 160,00	Dirigente

E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile	36/3°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia. Divieto di ifare sgambare cani all'interno di parchi giochi e piazze	36/4° e 5°	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente
Animali molesti	37 Vedi art.	da € 25,00 a € 500,00	€ 50,00	Dirigente

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 44 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia l'eventuale Regolamento di Polizia Urbana e delle sanzioni amministrative pecunarie per la violazione di Regolamenti e ordinanze precedenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 27.11.2003.

Art. 45 – Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, e sulla rete civica.

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 22 dicembre 2020.